

## REGOLAMENTO ISTRUZIONE PARENTALE

Con il termine “istruzione parentale”, scuola familiare, paterna, o “homeschooling”, “home education” si indica la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.

Preso atto che l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni (o la conclusione del decimo anno di istruzione), “l’educazione parentale” può riguardare l’intera fascia dell’obbligo d’istruzione. Essa deve tendere, come le altre modalità di adempimento, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all’acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni d’istruzione secondaria superiore. Il fatto che il primo biennio rientri nell’obbligo di istruzione, fa sì che l’atteggiamento, gli obiettivi ed i principi di fondo siano necessariamente gli stessi che nel primo ciclo di istruzione: deve essere garantita l’istruzione a tutti i giovani e questo deve avvenire nel rispetto delle linee generali dettate dalla Repubblica (art. 33 della Costituzione), che sono espresse nelle Indicazioni nazionali, e nell’ottica di garantire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 della Costituzione). Anche gli aspetti amministrativi sono gli stessi che valgono per il primo ciclo di istruzione.

Si precisa che:

- **il secondo biennio** non fa più parte dell’obbligo di istruzione; fan invece parte dei percorsi possibili per assolvere all’obbligo di formazione (oltre all’apprendistato, alla frequenza di una scuola statale/paritaria o regionale/provinciale e ai corsi provinciali per adulti). Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 62/2017, gli “esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva” non sono più previsti. In compenso, è previsto che gli studenti svolgano un certo numero di ore di “alternanza scuola-lavoro”, che oggi si chiama PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). Le valutazioni (le medie matematiche dei voti delle pagelle) eventualmente ottenute in ciascuno di questi tre anni costituiscono la base per l’attribuzione del credito, necessario per l’accesso alla maturità;
- **la quinta classe della scuola superiore di secondo grado** non rientra in alcun obbligo. I ragazzi in questa fascia di età sono a tutti gli effetti dei privatisti.

L’art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2 comma 1 lettera c) della legge 53/2003”, prevede che: *“I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”*.

Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (l’art. 23 del D.Lgs. 62/2017).

Alla vigilanza sull’adempimento del dovere d’istruzione e formazione provvedono:

- il Comune ove hanno la residenza gli alunni che sono soggetti al predetto dovere;
- il Dirigente dell’istituzione scolastica di ogni ordine e grado statali, paritarie presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione.
- la Provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alla funzioni di loro competenza a livello territoriale; i soggetti che assumo, con il contratto di apprendistato... i giovani tenuti all’assolvimento dell’obbligo scolastico...e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”.

### Pocedura di comunicazione:

1) Coloro che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo devono rilasciare la dichiarazione di istruzione parentale al Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica presso la quale l’alunno/a è iscritto/a o hanno fatto richiesta di iscrizione entro:

- entro il 31 gennaio di ciascun anno, come previsione per l’anno scolastico successivo
- è possibile inviarla in un momento qualsiasi dell’anno, comunque entro l’inizio del percorso di istruzione parentale.

Si precisa che:

- la responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci);
- la scelta della istruzione paterna va fatta **annualmente** e **comunicata** alla autorità competente da parte di entrambi i genitori;
- come previsto dall’ art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti a darne comunicazione alle autorità (non a farne domanda);
- la comunicazione va indirizzata anche Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della

vigilanza sull' adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005).

#### Procedura di attivazione

2) La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale la trasmette al comune di residenza ed entrambe gli enti vigilano sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno/a (Art. 111, comma 2, Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994).

3) I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al Dirigente Scolastico della scuola un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale. Il Dirigente Scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza (Art. 111, comma 2, Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994).

La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" all'istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado d'istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone. Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio.

L'accertamento sui genitori può concretizzarsi in una delle seguenti modalità:

- ✓ Il progetto familiare di istruzione/apprendimento: al momento della comunicazione annuale di istruzione familiare, la famiglia presenta un progetto preliminare di apprendimento/istruzione per i propri figli, aderente alle peculiarità del nucleo familiare, prole compresa. Durante l'anno, non necessariamente quello scolastico, in accordo con il Ds, si possono organizzare momenti di incontro durante i quali i genitori potranno confermare le linee progettuali iniziali o segnalarne le eventuali variazioni. In tal modo, l'autorità vigilante potrà accertare che responsabilmente la famiglia sta operando con capacità per l'educazione e l'istruzione della prole, in coerenza con il D.L. del '94 di cui sopra. Non sono previsti accertamenti valutativi sui ragazzi, salvo che la famiglia ne faccia esplicita richiesta.
- ✓ Colloqui informali con il Dirigente o un suo delegato: in un'ottica collaborativa, si programmano con il Ds uno o più colloqui da tenersi nel corso dell'anno. In tali occasioni, a riprova delle azioni in atto, possono essere mostrati i materiali che la famiglia ritiene significativi dell'attività svolta e/o in fieri.

In alternativa, se richiesto dalla famiglia, l'accertamento potrà anche vertere sui ragazzi/e. In questo caso, se è caratterizzato da un approccio pedagogico che cura la centralità e l'identità della persona nella sua globalità e complessità, senza valutazioni quantitative/qualitative e giudizi di merito, esso ha la preminente "funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo", dell'evoluzione intellettuale, affettiva e relazionale, a maggior ragione trattandosi, nello specifico, di istruzione in famiglia.

Inoltre si rimarca quanto la dimensione spazio-temporale sia peculiare ed incisiva nell'istruzione familiare, con ritmi aderenti ai bisogni della comunità-famiglia in relazione con quella sociale e quanto l'esplorazione, la ricerca, la scoperta di nuovi saperi non siano separati e racchiuse in ambiti disciplinari.

Quindi, partendo da tale presupposto, l'accertamento avrà una finalità formativa e sarà teso ad individuare (da parte delle istituzioni) e a manifestare (da parte della famiglia) l'esistenza di un processo di apprendimento in atto. Si tratterà di accertare che si stanno ponendo "le basi del percorso formativo degli adolescenti, sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita, [... che si stanno fornendo] le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi, rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti, [... che si stanno elaborando] gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare", come raccomandano le "Indicazioni nazionali per il curricolo" del 2012 .

#### Valutazione:

4) Considerato che:

- "l'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come si evince dalla nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di

apprendimento, “soltanto attraverso esami d’idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale d’istruzione”. Tale linea realizza anche ... la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”,

i genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale presentano **entro il 30 giugno** la domanda per gli esami di idoneità.

Lo svolgimento degli “esami di idoneità” è normato dal D. M. 5 dell’8/02/2021.

**Si precisa che:**

- L’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell’anno. Si consiglia di prendere contatto con la scuola in cui si sosterrà l’esame
- Le norme dettate dal Miur regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (la idoneità alla classe..) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.
- Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). E’ il raggiungimento di tali obiettivi che l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d’Esame i programmi svolti dall’alunno/a durante l’istruzione paterna e il dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.
- La sede di esame è indicata dalle norme.
- Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.
- Se un alunno non supera l’esame non acquisisce la idoneità richiesta.

Riferimenti:

<https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale>

<https://www.laifitalia.it/> (Associazione di istruzione familiare)

Costituzione Italiana artt. 30-33-34 D.lgs artt. 111 e seguenti

D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6

D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5

Testo Unico 297/1994

C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23/12/2005 C.M. 35 del 26/03/2010

C.M. 110 del 29/12/2011 C.M. N. 27 del 05/04/2011

CC.MM. annuali sulle Iscrizioni